

8048/2012

25 8048/2012

Il giudice

a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue.

La ricorrente **A** ha dedotto di essere creditrice di **V** s.r.l., in forza di sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 1.7.2012, della somma di € 63.007,74 oltre ad IVA ed interessi, al netto di € 20.000 quale danno liquidato in favore della debitrice nonché di spese di lite in complessivi € 4000,00; ha poi esposto che la società in liquidazione **V** s.r.l. in realtà su istanza del 21.3.2011 era già stata cancellata dal Registro delle Imprese, con ciò determinandosi l'estinzione della società e la impossibilità per essa **A** di ottenere dalla società soddisfazione del suo credito. Ha asserito che sussisteva responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento del credito della ricorrente, liquidatore che non aveva fatto menzione nel bilancio 2007 del debito derivante dalla sentenza di condanna di primo grado e aveva affermato al momento di proporre l'approvazione del bilancio finale che il debito era incerto nell'*an* e nel *quantum* ed ha prospettato domanda di risarcimento del danno verso il liquidatore **B** fondata sulla responsabilità di quest'ultimo ex art 2495 c.c. in combinato disposto con gli art. 2489 e 2491 cc. (v. pag 7 del ricorso).

Va osservato che affinché sussista la su invocata responsabilità del liquidatore è necessario non solo che sussista un comportamento colposo (o doloso) del liquidatore ma altresì che esso sia produttivo di danno nel senso che a detto comportamento sia causalmente riconducibile il lamentato pregiudizio.

Nella fattispecie va osservato che da anni ormai la società era inattiva; nel bilancio finale di liquidazione è stata esposta la voce di debito della odierna ricorrente per una somma di € 139.663,00 e non è stato ripartito alcun utile tra soci per assenza di massa attiva; non risulta poi che tale mancanza di attivo fosse imputabile al liquidatore ( non risulta che nel periodo in cui il **B** ha svolto l'attività di liquidatore vi fossero crediti da recuperare verso soggetti terzi - v. bilanci prodotti dal resistente) né che egli abbia in qualche modo depauperato la società in danno della creditrice. Infine la cancellazione di una società non è illecita in presenza di debiti.

Risulta insomma che il mancato pagamento del credito della ricorrente sia causalmente riconducibile alla assenza di attivo e non a comportamenti illeciti del liquidatore di tal che non sussiste il *fumus boni iuris* della domanda meritale prospettata nei confronti del resistente.

Il ricorso va pertanto rigettato

Le spese di lite seguono la soccombenza

**P.Q.M.**

Il giudice

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 1000,00 per

competenze professionali oltre accessori di legge.

Venezia 11.1.2013

Si comunichi

LL GO  
*[Handwritten signature]*

